

STATUTO – Odv Gurdwara Singh Sabha

A

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Sannicandro di Bari (BA) alla contrada Lago snc, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata “**Gurdwara Singh Sabha OdV**” in conformità al decreto dell'art. 32 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “**Gurdwara Singh Sabha OdV**”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 ed il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e del D. Lgs 36\2021 e successive modificazioni ed integrazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di religione, culto, istruzione, assistenza e beneficenza per consentire in via principale in favore di terzi, attraverso l'attività di interesse generale esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonomia iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge, in via esclusiva o principale, in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 6 del presente statuto in forma di produzione o scambio di beni e servizi, attività di religione, culto, istruzione, assistenza e beneficenza, sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica, per l'avvio, l'avviamento ed il perfezionamento delle attività sportive, oltre ad attività relative al benessere psico-fisico, l'arte, la cultura, intesa come disciplina di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali per la valorizzazione e la riscoperta delle tradizioni anche etniche.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile quindi attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39\21.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

Art. 4. Le attività dell'Associazione - L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 5. Attività di interesse generale Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale ed in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza una o più delle seguenti attività:

- promuovere, diffondere e praticare ogni attività di volontariato, di promozione sociale, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra soci in special modo il benessere psico-fisico attraverso la religione, la cultura, l'arte, il teatro, il canto, il turismo sociale intese come discipline di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettere i, t, k);
- istituire e gestire attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività di promozione sociale a tutti i livelli, corsi di formazione e di qualificazione per operatori artistico-culturali e turistici e operanti nel loro indotto mirando (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettere d, t);
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche; l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, artistiche, sportive, ricreative e di socialità (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera i);



- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica del benessere psico-fisico, della religione, della cultura, del teatro, dell'arte, della musica, della fotografia, del turismo sociale, del musical, del canto (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 i, t);
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'arte, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la creazione e gestione di piattaforme digitali e la promozione dell'inclusione digitale (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettere v, d);
- organizzare e promuovere attività al fine di scoprire talenti (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera d);
- organizzazione e gestione di attività religiose, culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera l);
- università della terza età (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera g);
- integrazione socio-inclusiva delle persone disabili attraverso programmi e progettualità attraverso attività ludico-sportive (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettere r, t);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera t);
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera v);
- la promozione di attività e di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera v);
- la promozione di una cultura europea comune: la conoscenza, la diffusione e la promozione dei valori fondanti l'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e degli obiettivi di

partecipazione, di crescita, di interconnessione e di cooperazione (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera w);

- la diffusione della conoscenza dei meccanismi di funzionamento e di finanziamento dell'Unione Europea, le istituzioni, le politiche e le attività da questa poste in essere, i programmi comunitari e le sovvenzioni concesse agli Stati membri (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera o);

il supporto alla partecipazione di cittadini, imprese ed enti pubblici e privati alle iniziative ed ai programmi promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa tra cui quelli in materia di gioventù, istruzione, formazione, cultura, sport, sviluppo sostenibile, impresa e innovazione tecnologica, salute, integrazione e scambio interculturale, società dell'informazione (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera d);

- lo stimolo al dibattito sulle questioni europee: il confronto sulle tematiche di interesse per le persone giovani e sulle opportunità che l'Europa riserva loro per favorire l'accesso ai diritti e alle possibilità di mobilità (studio, lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte dai programmi comunitari (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera d);

- la promozione e tutela dei diritti umani, il contrasto e la contro narrazione dei discorsi d'odio online e off-line, la promozione dello Youth work e il suo riconoscimento, la promozione dell'educazione non formale e la promozione dell'accesso ai diritti sociali dei giovani di aree svantaggiate, per sbloccare le potenzialità dei giovani (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera w);

- l'approfondimento e la conoscenza delle diverse culture nazionali ed europee attraverso tutte le possibili forme espressive (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera v);

- la promozione di una dimensione europea della cittadinanza favorendo il dialogo interculturale e la tutela della diversità culturale, nonché attraverso la diffusione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione Europea (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera v).

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

l'organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse come, a titolo esemplificativo:

- a) propone di promuovere e organizzare il culto sikh, la conoscenza e la pratica dei suoi insegnamenti;

b) raggruppare soggetti che possano perseguire le finalità proprie dell'associazione per sensibilizzarli, mobilitarli e promuovere un'azione comune per un'omogenea ed ampia tutela dei legittimi interessi dei soci e dei soggetti da essi rappresentati e tutelati;

c) promuovere la tutela dei diritti civili dei cittadini, il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali;

d) favorire l'inserimento sociale, lavorativo di cittadini stranieri all'interno del territorio italiano;

e) promuovere azioni a favore della pace e del rispetto dei popoli;

f) diffondere valori umani, sociali, civili, spirituali, culturali ed economici dei Paesi di origine degli aderenti all'Associazione;

g) intervenire a tutela degli immigrati e delle loro problematiche nel territorio nazionale, nonché a tutela di soggetti vittime della povertà e dell'emarginazione sociale;

h) promuovere lo sviluppo dell'educazione dell'istruzione e dello studio, per il raggiungimento di una effettività educativa per tutti i cittadini;

i) promuovere attività di informazione e tutela del territorio, ambiente e patrimonio artistico, storico e culturale;

j) stipulare convenzioni e/o accordi con aziende, enti sia pubblici che privati, persone fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri soci ed ai soggetti tutelati e rappresentati, vantaggi e/o agevolazioni atti a garantire un loro più agevole inserimento a livello sociale ed agevolare il loro sviluppo socio-culturale ed educativo - istruttivo;

k) assistere e tutelare gli aderenti all'associazione ed i soggetti e categorie rappresentati e/o tutelati in funzione del riconoscimento e della valorizzazione della loro personalità e attività, nel territorio dello stato italiano;

l) favorire iniziative, mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio dei soci e soggetti; rappresentati e tutelati; intraprendere azioni atte ad eliminare qualsiasi tipo di impedimento ad un sereno e proficuo inserimento dei cittadini stranieri nello stato italiano e nelle varie comunità a livello locale, nonché di reinserimento degli stranieri nei loro rispettivi Paesi di origine;

m) creare ambiti di incontro culturali e religiosi tra i vari gruppi etnici presenti e rappresentati sul territorio nazionale;

n) promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura religiosa Sikh attraverso incontri, seminari, conferenze ed, eventualmente, sostenere la possibile realizzazione di un tempio Sikh;

o) curare contatti con le associazioni, i partiti politici e le amministrazioni locali e nazionali, anche intervenendo presso queste ultime con analisi, valutazioni, e proposte in merito a progetti e piani di pubblico intervento sul territorio comunale o nazionale atti a risolvere problematiche



comuni agli stranieri soggiornanti sul territorio locale o nazionale; rappresentare la categoria degli stranieri, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;

p) la realizzazione di percorsi di integrazione e di inclusione sociale di bambini e adulti disabili, in situazione di svantaggio familiare e/o sociale, anche tramite progetti legati al mondo sportivo, culturale, artistico, agricolo ed al mondo animale, con particolare predilezione per gli animali domestici;

q) l'elaborazione di opuscoli, riviste, prontuari, libri, ricerche scientifiche, e comunque ogni tipo di pubblicazione connessa all'attività promossa dall'Associazione;

r) l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione diretti alle Istituzioni socio-sanitarie e territoriali pubbliche e private, nonché all'opinione pubblica rispetto alle finalità ed alle attività connesse con lo sport, la cultura, l'arte rivolto a persone svantaggiate;

s) realizzare attività di conoscenza, promozione, organizzazione, sviluppo e consolidamento delle relazioni tra gli Stati membri e tra essi ed i Paesi terzi;

t) organizzare e gestire e/o partecipare mostre, fiere, convegni, tavole rotonde ed iniziative similari, finalizzate alla realizzazione dell'oggetto associativo;

u) organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento in ogni materia attinente all'oggetto sociale ivi compresi quelli aventi ad oggetto le tecniche di partecipazione alle sovvenzioni e bandi europei e la redazione dei relativi progetti;

v) offrire servizi di informazione, formazione, orientamento e consulenza, analisi, monitoraggio e servizi di allerta su politiche, programmi e bandi europei, nazionali e regionali, funzionali al perseguimento dei propri fini statutari;

w) esercitare, nei limiti consentiti dalla legge, attività tipografica ed editoriale in genere, a favore principalmente degli associati, dei soggetti svantaggiati ed anche a scopo divulgativo e di proselitismo;

x) esercitare attività di sensibilizzazione sui temi dell'Unione Europea quali, ad esempio, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva, la disabilità, lo sport, la competitività, l'occupazione, l'istruzione, la cultura, l'arte, la ricerca, l'ambiente;

y) promuovere e condurre attività di studio, indagine, ricerca legislativa, giurisprudenziale e regolamentare sui provvedimenti emanati in sede Europea e nazionale, sui programmi e sugli obiettivi dell'Unione europea in relazione specialmente alle materie concernenti lo scopo sociale;

z) sviluppare e concretizzare idee progettuali innovative e sostenibili; ideare progetti locali, nazionali, europei ed internazionali aventi ad oggetto lo scambio di esperienze e buone prassi, il

favorire la partecipazione di una cittadinanza attiva e la cooperazione tra persone, società, enti pubblici e privati, ad ogni livello;

aa) partecipare a bandi locali, nazionali, internazionali ed europei nelle materie di interesse dell'Associazione, anche attraverso la creazione e la promozione di partenariati tra soggetti appartenenti agli Stati membri;

bb) creazione di reti e di aggregazioni aziendali ed associative;

cc) realizzazione di progetti, manifestazioni, eventi ed attività dirette alla valorizzazione, promozione e diffusione a livello nazionale ed europeo delle caratteristiche peculiari del territorio;

dd) attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento dell'oggetto sociale;

ee) promuovere incontri culturali e promozionali, rappresentando ad ogni livello le esigenze e le necessità degli associati e dei soggetti svantaggiati in genere e ciò in ogni qualsivoglia sede ritenuta utile e con quei mezzi e quelle opere che saranno ritenute giovevoli;

ff) tutelare e difendere gli associati, i loro familiari e le persone svantaggiate nei loro diritti, nei loro interessi, sia materiali che morali, sia come Associazione sia come singoli, il tutto ovviamente in conformità a quelle scelte ed a quelle decisioni che saranno di volta in volta prese dal Consiglio e dagli Organi Direttivi dell'Associazione;

gg) la promozione e la sollecitazione di ogni iniziativa a livello pubblico, privato, normativo, assistenziale, sanitario, scientifico, economico, culturale, sportivo e ricreativo, che abbiano intrinsecamente lo scopo di favorire il progresso individuale e sociale degli associati e delle persone con disabilità e di diffondere la conoscenza delle loro condizioni;

hh) promuovere il diritto alle pari opportunità e alla non discriminazione delle persone immigrate, straniere, con disabilità creando ed organizzando Centri per l'Autonomia con l'obiettivo di rafforzare le capacità individuali e l'autodeterminazione di ogni persona e di favorire una migliore inclusione sociale.

Ed inoltre potrà:

- promuovere il benessere psico-fisico mediante l'arte, la cultura e la tradizione popolare, la musica, il teatro, la recitazione, il canto, l'enogastronomia, lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche anche per disabili in particolare nelle discipline del walking basketball, walking football, della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, dello yoga, degli scacchi, della dama, del calciobalilla, del burraco, del bridge, ecc;
- la promozione del turismo sociale, rurale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori da cui provengono ed in cui

vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

- la conduzione e la gestione di eco-villaggi, contribuendo con progetto ecosostenibili alla creazione di luoghi di scambio, cooperazione, formazione, crescita ed incontri;
- divulgare e promuovere pratiche di sostenibilità ambientale, di agricoltura naturale ed integrata con gli animali mediante autoproduzione di cibo e con un efficiente utilizzo di tutte le energie naturali;
- promuovere, incoraggiare e sostenere le attività di informazione e sensibilizzazione per una cultura del benessere e dell'inclusione di ogni tipo di diversità e di disabilità;
- perseguire il benessere personale e lo sviluppo del potenziale umano attraverso tecniche e metodi di movimento ludico-sportivo-ricreativo;
- organizzare laboratori di scrittura creativa poetica; laboratori di collage, laboratori teatrali, laboratori di formazione musicale e performativa, laboratori di arteterapia del movimento, della pittura e della musica, laboratori di produzione artistica sia manuali sia con le nuove tecnologie; organizzare attività di formazione nelle attività praticate nell'associazione;
- organizzare corsi di religione, sportivi, di musica, di promozione turistica, di formazione in genere, di teatro di diverso livello e stile, stages di perfezionamento anche con altri soggetti od in collaborazione con le istituzioni (Comunità Europea, Ministeri, Regione Puglia, Città Metropolitane, Comuni, ecc.) finalizzando l'attività alla riscoperta del territorio, delle tradizioni popolari, della cultura e dell'artigianato del territorio;
- organizzare e/o gestire spettacoli teatrali, musical, cinematografici e musicali, festival, rassegne e concorsi, eventi sportivi nazionali ed internazionali;
- la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero anche organizzando eventi a tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali, nonché della cultura popolare, tradizionale, nazionale ed internazionale;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a luoghi di culto, ricreativi, palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare eventi sportivi attraverso le seguenti discipline sportive riconosciute dal CONI e dal COMITATO ITALIANO PARALIMPICO: del walking basketball, walking football, della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, dello yoga, degli scacchi, della dama, del calciobalilla, del burraco, del bridge, ecc.; e di tutte le discipline sportive, squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;



- provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse sportivo artistico, culturale, teatrale; stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato, nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero (sala di lettura, ludoteca, videoteca, ecc.).

Art. 6. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del D. lgs 117/2017 e successive modificazioni, esercita ed organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 4 e 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale quali:

- ☐ la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del D. lgs 117/2017;
- ☐ la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D. lgs 117/2017;
- ☐ organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statutari;
- ☐ attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ☐ svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e

degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

☐ lo svolgimento di azioni pubblicitarie;

☐ l'espletamento di studi e ricerche di mercato;

☐ la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

☐ organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

☒ gestione di centri benessere e di strutture socio-educativi-lavorative-riabilitative per l'assistenza dei soci e delle persone svantaggiate;

☐ provvedere a procurare loro i servizi necessari come supporto operativo, amministrativo e gestionale, nonché a realizzare iniziative di informazione, di formazione, di assistenza, di organizzazione di mostre, convegni e congressi, funzionali allo svolgimento dei propri compiti statutari;

☐ ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione con apposita delibera.

Nell'ambito di tale contesto, l'Associazione può altresì esperire – anche concedendo la propria collaborazione tecnico-scientifica ad altri Enti ed organismi pubblici e privati, ad Organizzazioni Sindacali e ad Imprese Italiane e Straniere – ogni attività utile a sviluppare iniziative in linea con le politiche europee e con ad oggetto la conoscenza dell'Unione Europea e delle le sue attività i suoi obiettivi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione cura l'istituzione degli Uffici e dei servizi necessari, sulla base delle decisioni dei propri Organi.

Nell'espletamento delle attività l'Associazione ricercherà ogni utile collaborazione con l'Unione Europea, con gli Organismi nazionali ed internazionali, con i cittadini, le Associazioni, gli Enti e le Società italiane ed estere.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 8. Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D. lgs 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali 9/06/22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Soci

Art. 9. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 11. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Dritti e doveri dei soci

Art. 12. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,

dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione presso la sede legale oppure invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati,

le di presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per

nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

vincolative, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00 il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- vincita
- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;

- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluta, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

03/03/2020

Uphornoff

Stade